



REPUBBLICA ITALIANA
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN SAN FRANCISCO
2590 Webster Street, San Francisco, CA 94115

Maria CATALDO
7586 S 1000 E
Midvale, UT 84047


San Francisco, 24 settembre 2024

A richiesta del Tribunale di La Spezia Le inviamo acclusa alla presente una comunicazione qui pervenuta e a Lei indirizzata.

Detto documento Le viene inoltrato tramite servizio postale in plico raccomandato con ricevuta di ritorno in modo da poter disporre dell'avviso di ricevimento come prova dell'avvenuta notifica.

Distinti saluti.

Vice Consul
Gabriella NAVARRA



PROCURA AD LITEM

D'ALEO GIANFRANCO CF DLAGFR71C25G2730, nata a Palermo il 25.03.1971, residente in La Spezia, Via Firenze 20

DELEGA

a rappresentarlo, difenderlo ed assisterlo nel ricorso congiunto davanti al Tribunale della Spezia volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di Cataldo Maria, in ogni fase e grado, compresa esecuzione anche presso terzi ed eventuale opposizioni, l'avvocato Davide Giovannoni (GVNDVD74A17E463I) conferendogli la facoltà di proporre domanda e appelli anche in via incidentale, chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, riscuotere somme, quietanzare, rinunciare agli atti, accettare rinunce, nominare altri procuratori, presso di questi eleggere domicilio, farsi sostituire in udienza ed ogni altra facoltà di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Davide Giovannoni alla Spezia Via Giacomo Doria 3.

Autorizza sin d'ora gli officati difensori, con il rilascio del presente mandato al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarando con la presente di essere stata adeguatamente informati in merito ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.

Dichiaro inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma III, del d.lgs. 04.03.2010, n.28 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata dal nominato difensore della facoltà di ricorrere al procedimento di mediazione, nonché di essere stata informata dei benefici fiscali previsti dagli articoli 17 e 20 del medesimo testo normativo nonché della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita di cui all'art 2. D.L. 132/14 convertito con la L.162/14.

Dichiara inoltre di essere stata edotta circa i rischi del contenzioso e il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili del momento del conferimento alla conclusione dell'incarico nonché di aver ricevuto e accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie e compenso professionale.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5 D.M. Giustizia n.44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n.48.2013

La Spezia, 30 Aprile 2024

è autentica



ORIGINALE

 Davide Giovannoni *Avvocato*

19124 La Spezia – Via G. Doria 3
 Tel. 3474965554 – Fax 1782752353
 giovannonidavide@gmail.com

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio

Ill.mo Sig. Presidente

Il **Sig. D'Aleo Gianfranco** CF DLAGFR71C25G273O nato a Palermo il 25.03.1971 e residente in La Spezia (SP) Via Firenze 20, elettivamente domiciliato in La Spezia, alla Via G. Doria n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Davide Giovannoni, che lo rappresenta e difende in forza di delega posta in calce al presente atto e che dichiara ai sensi dell'art. 176 II° comma c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio n. di fax 0187 732206 o indirizzo di posta elettronica davide.giovannoni@avv.sp.legalmail.it comunicata all'Ordine degli avvocati della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7, D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44.

e

la **Sig.ra Cataldo Maria** CF CTLMRA75M50G273P, nata a Palermo il 10.08.1975 e residente negli Stati Uniti d'America – Midvale, UT/USA – 7586 S 1000 E Cap 84047

premess o

- che, in data 18.10.1993, i Sigg. D'Aleo Gianfranco e Cataldo Maria hanno contratto matrimonio concordatario in Palermo, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo al n. 138, parte II, serie A Anno 1993 Reg. 2043 Uff. 32, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni (cfr doc sub 1);
- che veniva fissata la residenza coniugale in Palermo Via Altavilla 37;

www.cgs-legal.it

0187 732206

0187 732206

Via G. Doria 3 - La Spezia

Firmato Da: GIOVANNONI DAVIDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14051bf9965face6cb9781762c6595ca2



- che dalla loro unione sono nati Floriana D'Aleo nata l'8.12.1993 e Giorgia D'Aleo nata il 07.07.1999 ed Emanuel D'aleo nato l'11.10.2001 e Alessio D'Aleo nato il 14.01.2003 oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
- che , a far data dall'anno 2015 i coniugi si sono trasferiti negli Stati Uniti d'America per motivi di lavoro ;
- che, il Sig. D'Aleo Gianfranco è rimasto negli Stati Uniti d'America fino al Gennaio 2020 per poi rientrare in Italia nel Marzo 2020, stabilendo la propria residenza in La Spezia, Via Firenze 20 (cfr doc sub 2) ;
- che, la Sig.ra Cataldo Maria è rimasta negli Stati Uniti d'America e risulta iscritta all'AIRE quale italiano residente all'estero (cfr doc sub 3)
- che, da tempo è venuta meno *l'affectio spiritualis*, la convivenza è divenuta intollerabile, talché, i ricorrenti hanno da tempo deciso di vivere separati ed in stati differenti ;
- che, il Sig. D'Aleo ha presentato ricorso per separazione giudiziale nanti il Tribunale della Spezia, con udienza di comparizione coniugi fissata per il 28.06.2022 ;
- che, a scioglimento della riserva assunta in tale data, il Presidente Dott.ssa Brusacà, adottava i provvedimenti in via temporanea ed urgente , autorizzando a vivere separatamente ;
- che, il Tribunale della Spezia con sentenza n. 53/2023 del 24.01.2023 RGAC 700/2022 avente ad oggetto "separazione giudiziale" ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi D'Aleo Gianfranco e Cataldo Maria , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio, di procedere alle prescritte annotazioni ed incombenze di legge e per ogni altro adempimento ;
- che, la sopra citata sentenza è stata notificata alla Sig.ra Cataldo Maria in data 02.04.2024 tramite il Consolato generale d'Italia in San Francisco – Stati Uniti d'America ;
- che, la citata sentenza è pertanto passata in giudicato ;
- che, è decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi e dalla data con la quale il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ;
- che, caso in cui il convenuto sia residente all'estero e/o irreperibile , la competenza territoriale risulta essere quella della residenza dell'attore ;
- che, i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità, reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi ;
- che, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto essendo decorso il termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la

comunione materiale e spirituale tra i coniugi .

- che, i tentativi di giungere ad un divorzio congiunto non hanno sortito esito positivo ;

Per tutto quanto sopra esposto il ricorrente D'Aleo Gianfranco, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

Ricorre

Alla S.V. Ill.ma affinché Voglia fissare udienza di comparizione, per esperire il tentativo di conciliazione ed assumere i provvedimenti del caso e perché il Tribunale possa pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo al n. 138, parte II, serie A Anno 1993 Reg. 2043 Uff. 32 ;

dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligazione divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio .

Il Sig. D'Aleo Gianfranco dichiara di essere economicamente indipendente e di non avanzare richieste di mantenimento verso la Sig.ra Cataldo Maria;

Il Sig. D'Aleo Gianfranco dichiara di aver precedentemente regolato ogni altra pendenza in essere.

Si da atto che il Sig. D'Aleo Gianfranco è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato come da provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 06.05.2024 n. 120/2024 .

Si producono:

1. estratto per riassunto atto di matrimonio ;
2. copia verbale di prima comparizione nella separazione giudiziale notificato ;
3. copia sentenza di separazione notificata ;
4. certificato di residenza Sig. D'Aleo ;
5. Certificato di residenza Sig.ra Cataldo ;
6. Istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato ;
7. Provvedimento di ammissione del COA della Spezia ;

Ai sensi dell'art. 13, T.U. n. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il presente procedimento è esente da contributo unificato .

La Spezia, 10 Luglio 2024



Con osservanza

Avv. Davide Giovannoni

Stampa illeggibile



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

R.G. n. 1092/2024

Il Giudice delegato,
letto il ricorso che precede,
visti i documenti prodotti;
visto l'art. 473 bis.14 cpc;

FISSA

l'udienza del **18.12.2024 ore 12.15** davanti a sé quale giudice relatore per la comparizione personale delle parti e con l'assistenza dei difensori;

ASSEGNA

alla resistente termine per la costituzione in giudizio ai sensi art 473 bis 16 cpc fino a trenta giorni prima dell'udienza;

INFORMA

parte resistente che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio dello Stato;

INFORMA

altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare;

DISPONE

che parte ricorrente notifici alla resistente il ricorso e il presente decreto nei termini di legge.

Si comunichi al P.M.

La Spezia, 11.7.2024

Il Giudice
Ettore Di Roberto

